

**Sommario:**

- 1.0 SCOPO**
- 2.0 TERMINOLOGIA**
- 3.0 RUOLI E RESPONSABILITA'**
- 4.0 RIMEDIO DEI BAMBINI**
- 5.0 PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE DEI GIOVANI LAVORATORI**
- 6.0 SALVAGUARDIA DEI MINORI PRESSO GLI INTERLOCUTORI AZIENDALI**

## 1.0 SCOPO

Scopo della presente procedura è di definire le corrette modalità per la gestione di azioni di:

- rimedio di bambini riscontrati in situazione lavorativa;
- promozione dell'educazione di giovani lavoratori;
- tutela di bambini e giovani lavoratori da situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute.

## 2.0 TERMINOLOGIA

**Bambino:** qualsiasi persona con meno di 16 anni di età.

**Giovane lavoratore:** qualsiasi lavoratore che superi i 16 anni di età e non raggiunga i 18.

**Lavoro infantile:** qualsiasi lavoro effettuato da un bambino.

**Azione di rimedio per il lavoro infantile:** ogni forma di sostegno e azione necessaria a garantire la sicurezza, la salute, l'educazione e lo sviluppo dei bambini che siano stati sottoposti a lavoro infantile e il cui lavoro si è terminato.

## 3.0 RUOLI E RESPONSABILITA'

Sono responsabili della corretta attuazione della presente procedura il Presidente, il responsabile del sistema di gestione SA 8000 ed il Responsabile dell'Ufficio Acquisti.

## 4.0 RIMEDIO DEI BAMBINI

La cooperativa Atlante non utilizza lavoro infantile e non ne sostiene in alcun modo l'impiego attraverso le relazioni che intrattiene con tutti i suoi interlocutori.

Pur escludendo nella maniera più assoluta la volontà di assumere minori di 16 anni, in un'ottica di prevenzione e per definire un metodo generale che possa risultare efficace, al momento dell'assunzione vengono effettuate le verifiche qui di seguito descritte nelle modalità operative.

Possesso dell'età minima prevista dalla legge:

- documento d'identità

SALVAGUARDIA DEI MINORI

- certificato di nascita (in caso di dubbi sull'autenticità del documento)
- richiesta informazioni agli enti preposti al controllo dell'immigrazione (in caso di dubbi sull'autenticità del documento e stranieri extracomunitari di etnie non facilmente distinguibili per fasce di età).
- Decisione autonoma di prestare l'attività lavorativa (in caso di minore):
  - colloquio al momento dell'assunzione e ripetuto dopo alcune settimane di lavoro per accertare che il minore non sia stato costretto dalla famiglia o da altri.
- Situazione economica e sociale (in caso di minore):
  - colloquio al momento dell'assunzione per accertare che il minore non si trovi in una situazione di particolare difficoltà economica o sociale.

Nel caso in cui, nonostante le verifiche precedentemente descritte, dovesse accadere di riscontrare un bambino al lavoro il Responsabile SA8000 coordinandosi con il Presidente, si attiverà predisponendo un piano di miglioramento finalizzato sia alla risoluzione immediata del problema, sia alla eliminazione della causa che lo ha generato in modo tale che esso non si ripeta, mantenendo come riferimento principale gli interessi e la salute del minore.

In tali circostanze, inoltre, il Presidente si rivolge ai servizi sociali comunali affinché venga opportunamente valutato il contesto familiare e si adottino soluzioni che garantiscano di salvaguardare l'interesse del minore riscontrato in situazione di lavoro e della sua famiglia.

La Cooperativa s'impegna a fornire un adeguato sostegno finanziario e d'altro tipo affinché il bambino possa frequentare la scuola almeno fino al compimento dell'età dell'obbligo.

## **5.0 PROMOZIONE DELL'EDUCAZIONE DEI GIOVANI LAVORATORI**

La cooperativa prevede la possibilità di inserimento, anche in forma di stage e tirocini, di giovani lavoratori in via preferenziale appartenenti alle categorie svantaggiate ed ai figli dei dipendenti.

In qualsiasi caso si impegna a fornire, così come per gli altri lavoratori, tutte la formazione, le informazioni e le dotazioni utili per evitare situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute.

In questi casi il Presidente provvede ad individuare ed applicare tutte le condizioni per l'assunzione e lo svolgimento del lavoro derivanti dalle leggi vigenti per la completa tutela del giovane lavoratore, nonché i requisiti aggiuntivi previsti da SA 8000, ed in particolare assicura:

- che il neoassunto sia sottoposto alle dovute visite mediche prescritte dalla legge per i lavoratori minori, e per il settore di intervento dell'azienda;
- la possibilità di usufruire di una formazione professionale atta a garantire l'addestramento e apprendimento di un profilo professionale qualificante. Tale formazione può essere svolta direttamente dalle figure presenti in azienda più esperte a cui si affianca il neoassunto, o, eventualmente, mediante la frequentazione di appositi corsi indetti da enti di formazione; in particolare, per salvaguardare la salute e la sicurezza del giovane lavoratore, i periodi di addestramento previsti vengono raddoppiati;
- che i giovani lavoratori siano occupati dal lavoro solo per quanto previsto dal contratto di assunzione e che non venga richiesta loro una prestazione straordinaria o lo svolgimento dell'attività lavorativa nella giornata della domenica;
- al giovane lavoratore viene garantita la possibilità di usufruire di permessi retribuiti per la frequentazione dei corsi di studio, sostenimento degli esami, ecc. Al lavoratore, inoltre, è garantito il diritto di non essere impegnato tra scuola, lavoro e trasporto per più di 10 ore al giorno, fermo restando il limite giornaliero di 8 ore lavorative, e che le ore lavorative non vadano a sovrapporsi a quelle previste dal suo corso di studi;
- un'equa retribuzione ed un livello di inquadramento corrispondente a quanto prescritto dal CCNL.

## **6.0 SALVAGUARDIA DEI MINORI PRESSO GLI INTERLOCUTORI AZIENDALI**

La cooperativa si impegna a porre la massima attenzione nell'individuazione di eventuali situazioni di lavoro infantile e lavoro minorile presso i propri interlocutori (fornitori, clienti, ...), a verificare che non siano impiegati nel lavoro giovani di età inferiore a quella minima di legge e che, se presenti ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni, questi non svolgano attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro.

Nel caso in cui un dipendente della cooperativa, durante lo svolgimento della sua mansione, riscontri una situazione di lavoro infantile o di esposizione di giovani lavoratori a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute, dovrà provvedere a segnalare tale circostanza al Presidente o al Rappresentante SA 8000 dei Lavoratori .

Conseguentemente questi provvederanno, coordinandosi, a predisporre un piano di miglioramento che individui, possibilmente in accordo con la controparte interessata, adeguate azioni di rimedio e correttive.

Nei casi di lavoro infantile va sempre valutata, da parte del Presidente, l'opportunità di contattare i servizi sociali del comune di riferimento od le altre Autorità preposte.